



Prot. n. 402/2020
del 01/04/2020

FERMO

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO SULLO
SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI
MEDIANTE SISTEMA DI
VIDEOCONFERENZA O COLLEGAMENTO
DA REMOTO

STIPULATO FRA

TRIBUNALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
CAMERA PENALE

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e, in particolare, il comma 12 nella parte in cui prevede che "... *la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto ...*"

Ad integrazione del protocollo stipulato in data 24.03.2020, avente espressamente natura sperimentale per la durata sino al 15.04.2020, "con possibilità di prorogarlo con le conseguenti modifiche che si ritenessero necessarie"; ribadito che la disposizione sopra menzionata impone la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi ove ciò sia possibile;

che l'articolo non fa distinzione tra la possibilità tecnica e la possibilità/opportunità rispetto al tipo di attività che si deve compiere (ovvero alle ipotesi previste, ad esempio, dall'art. 146 bis comma 1 ter disp. Att. C.p.p.), trattandosi quindi di una disciplina derogatoria ai casi previsti dal menzionato art. 146 bis che obbliga alla partecipazione da remoto;

si conviene ulteriormente quanto segue:

Fermo restando che il Giudice, ove possibile, disporrà che le udienze di cui all'art. 83/3° comma lett. B del D.L. nr. 18/2020 si svolgano in videoconferenza o attraverso i programmi ministeriali Microsoft TEAMS o Skype For Business o, previa acquisizione di espresso consenso delle parti, con altro collegamento da remoto, si conviene che tali linee guida si osservino, oltre che nei casi previsti nel protocollo del 24.03.2020, anche nei casi di cui all'art. 294 c.p.p. (interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale), e di cui all'art. 391 c.p.p. (udienza di convalida in camera di consiglio); nonché nei casi di cui agli artt. 127 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio) e 666 c.p.p. (procedimento di esecuzione), sia nel caso che il detenuto si trovi nel circondario, sia che si trovi in quello del Magistrato di Sorveglianza che deve andare a sentirlo.


Il menzionato protocollo non si applica ai soggetti di cui all'art. 147 bis disp. Att. c.p.p., se non sono detenuti.

In tutti questi casi costituenti integrazione del protocollo menzionato è già previsto che le modalità dell'art. 146 bis disp. Att. c.p.p. siano rispettate in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 45 bis comma 3° Disp. Att. C.p.p.

Infine, lette le linee guida del C.S.M. del 27.03.2020 P5102/2020 e il comma 12 dell'art. 83 del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, appare opportuno assicurare che il menzionato protocollo vada applicato fino alla data del 30.06.2020.

Fermo, 1.04.2020

Il Presidente del Tribunale
Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Iannella



Il Presidente dell'ordine degli Avvocati
Avv. Stefano Chiodini



Il Presidente della Camera Penale
Avv. Andrea Albanesi

